



COMUNE DI VAL MASINO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.26 del Reg. Delib.

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di novembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare di Val Masino.

Previa convocazione dei consiglieri avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Songini Simone	P	Songini Emanuele	P
Angileri Stefania	P	Iobizzi Giorgio	P
Taeggi Albino	P	Scetti Stefano	A
Ciappini Giuliano	P	Taeggi Pietro	A
D'Arco Stefania	P	Iobizzi Domenico	A
Landi Stefano	P		

presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Songini Simone in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Boiani Dott.ssa Laura.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 41 del 12.12.2009 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali del comune di Val Masino";
- n. 24 del 29.11.2013 avente ad oggetto "Integrazione regolamento per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Val Masino";
- n. 16 del 09.07.2016 avente ad oggetto "Regolamento per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali. Provvedimenti";

RILEVATA la necessità di provvedere ad un ulteriore aggiornamento del regolamento comunale di che trattasi, mediante l'eliminazione, tra l'altro, di alcune delle strade elencate;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali è effettuato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la L.R. 15 ottobre 2007, n. 25;
- la direttiva approvata con D.G. R. n. 7/14106 del 08.08.2003;
- la Circolare 30 settembre 2005, n. 41, per l'applicazione della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31;
- la Circolare n. 11 del 01.07.2008 che autorizza le Comunità Montane ad implementare il loro Piano VASP, trasmettendolo per il parere obbligatorio (validazione) alla D.G. Agricoltura e ricorda come i Piani VASP siano soggetti ad autorizzazione provinciale, in quanto parti integranti del PIF (Piano Indirizzo Forestale);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge;

UDITO il Sindaco precisare che l'eliminazione di alcune strade dall'elenco contenuto nel regolamento è giustificato dagli eccessivi vincoli che altrimenti sarebbero previsti per il transito e in particolare dalla necessità di munirsi di permesso; elenca le strade indicate nel vigente regolamento evidenziando quelle di cui si propone lo stralcio; informa che in passato la tendenza era quella di inserire anche i piccoli tratti per poter accedere a finanziamenti regionali; oggi, invece, i finanziamenti regionali sono ridotti e concentrati soprattutto a beneficio delle strade di categoria I, le sole che presentano caratteristiche tali da poter essere transitate anche con mezzi pesanti impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali;

con voti 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dagli 8 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

1. **AGGIORNARE** il "Regolamento per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali del comune di Val Masino" approvato con propria precedente deliberazione n. 41 del 12.12.2009 e modificato con propria precedente deliberazione n. 24 del 29.11.2013 e n. 16 del 09.07.2016, nel testo che si approva e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. **TRASMETTERE** copia del presente atto alla Comunità Montana di Morbegno e all'ufficio di Polizia Locale;

con successiva separata votazione, con voti 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dagli 8 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica (artt. 49 comma 1 e 147 - bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000).

Il Responsabile dell'Area
F.to FRANCA DOLCI

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Songini Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boiani Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 25-11-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 25-11-2019

F.to IL MESSO COMUNALE

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 – mediante il sistema informatico del Comune di Ardenno. Il responsabile della riproduzione è il Responsabile dell'Area Amministrativa: Franca Dolci.

Li, 25-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boiani Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il 08-11-2019

[] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 25-11-2019

F.TO IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI VAL MASINO
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO
SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso, la sosta e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso, la sosta e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali sottoindicate:

	Codice strada	denominazione	Stato realizzazione	Lunghezza mt.	Classe di transitabilità
1	SO14074 00023	VAL DI MELLO - RASICA	ESISTENTE	2968	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
2	SO14074 00021	STRADA VECCHIA PER S. ANTONIO	ESISTENTE	160	I - AUTOCARRI
3	SO14074 00022	STRADA VECCHIA PER I BAGNI	ESISTENTE	884	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
4	SV627	CORNOLO	ESISTENTE	1891	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
5	SO14074 00019	VARIANTE PREDAROSSA	ESISTENTE	960	I - AUTOCARRI
6	SV628	STRADA CAVE LOC. CORNOLO	ESISTENTE	1332	I - AUTOCARRI
7	SV631	RUSCHEDO DI SOTTO	ESISTENTE	354	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
8	SO14074 00020	STRADA PER PREDAROSSA	ESISTENTE	5813	I - AUTOCARRI
9	SV38	VARIANTE STRADA PROVINCIALE N. 9	ESISTENTE	841	I - AUTOCARRI
10	SV640	VALBIORE FRANA	ESISTENTE	235	I - AUTOCARRI
11	SV632	BREGOLANA	ESISTENTE	695	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
12	SV629	VALLE MATERLO	ESISTENTE	441	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
13	SO14074 00002	STRADA PER LA VAL DI MELLO	ESISTENTE	960	I - AUTOCARRI
14	SO14074 00004	PRATI ALTI PRA DO POLT	PROGETTATA	1579	I - AUTOCARRI

Art. 2

Soggetto gestore

Soggetto gestore della viabilità agro-silvo-pastorale è il Comune, ovvero il soggetto da esso delegato, qui di seguito denominato semplicemente "Gestore".

Art. 3

Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale, riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

Art. 4

Chiusura con barriera

Sarà chiusa con idonea barriera senza lucchetto la strada denominata STRADA PER SASSO BISOLO E PREDÀ ROSSA CHE COLLEGA IL TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VALBIORE ALLA LOCALITÀ PREDÀ ROSSA.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera, di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare lo sbarramento.

Art. 5

Ordinanza di chiusura

La viabilità Agro-Silvo-Pastorale è soggetta a pericoli vari, quali caduta sassi, ghiaccio, smottamenti, valanghe ecc. avverso i quali gli utenti debbono adottare le necessarie cautele.

Il Comune può, nel caso di situazioni di particolare gravità, in situazioni di pericolo, e/o previa indicazione del Gestore, tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi; l'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posta la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6

Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada.

Art. 7

Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore o a diverso organo competente, delegato dal medesimo Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, l'eventuale recapito telefonico, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla proprietà o dal Gestore entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda e, qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Su detto permesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino ad un massimo di due, purchè legate all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado;
 - collaterale di primo grado;
- b) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario o di eventuali persone legate al suddetto, indicate nel precedente punto b), devono avere l'indicazione del numero di targa, marca e modello, fino ad un massimo di tre mezzi.

Il permesso abilita i soggetti citati nel punto b) (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un

massimo di tre persone, compreso il conducente, fatte salve deroghe previste al successivo art. 12.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere, in qualsiasi momento, un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche i periodi di validità di detto permesso specifico.

La copia dell'autorizzazione e del contrassegno andranno trasmesse entro 15 giorni dal rilascio all'amministrazione comunale di Val Masino, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza indicati al successivo art. 22

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra la categoria d'uso dichiarata dal richiedente e la categoria di seguito indicata, autorizzate al transito con veicolo a motore, in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari di immobili serviti dalla strada;
 - A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situate nel settore di territorio servite dalla strada e che presentano documentate esigenze alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
 - A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situate nel settore di territorio servite dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
 - B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e svolgimento di attività lavorative;
 - B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura purché debitamente documentate ed autorizzate;
 - B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
 - B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco e/o funghi debitamente documentate e autorizzate;
- Il Comune della Val Masino potrà valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti.
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte di proprietari e caricatori di bestiame in alpeggio;
 - B6) scopi turistici e per il raggiungimento dei luoghi di ristorazione e alloggio;
 - C1) esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa relative ad attività agro-forestali, edili e di sfruttamento delle cave;
 - C2) esigenze logistiche connesse all'esercizio di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
 - D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
 - D2) esigenze legate all'accesso a malghe di soggetti che usualmente commercializzano prodotti dell'alpeggio;
 - D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, da parte di associazioni, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);
 - E) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

L'ammontare del costo di transito e la durata del permesso sarà definito, con apposito atto, dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare, su apposito registro, i permessi rilasciati con l'indicazione dei periodi di validità, relativa scadenza e importo incassato.

Art. 10

Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto, potranno circolare soltanto le macchine agricole, le macchine operatrici, i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada).
I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa, così come previsto dalla Legge 24.12.1969, n.990.

Art. 11

Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata, non superiore a 30 Km/h.
Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Larghezza Mini ma (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile ^{2 3} (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,54	<10	12	16	9
II	Trattori con	200	2,514	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità

² Sono consentite delle deroghe indicate nel Regolamento comunale al transito art. 12

³ Sono possibili carichi superiori a quelli indicati in tabella per tutte le strade ed in particolare per quelle di nuova costruzione qualora esplicitamente valutati con prove di carico.

⁴ Comprensivo di banchina 0.5 m

La classe di transitabilità delle singole strade è determinata nel piano VASP della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

Art. 12

Deroghe ai limiti di peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore o la proprietà competenti potranno autorizzare il trasporto di persone e/o di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dal precedente art. 11.
In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza **A1, A2, A3 e C1** riportate nel precedente art. 8, potrà essere prescritta la presentazione di apposita polizza fidejussoria come da art. 13.

Art. 13

Polizza fidejussoria

La proprietà o il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto **C1**) dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 14

Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, del Comune di Val Masino, nonché del Comune di Buglio in Monte per le tratte intercomunali, ed i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi dell'Ente di rispettiva appartenenza) e i mezzi della protezione civile;
- i veicoli al servizio di persone invalide, previa esposizione durante la sosta del contrassegno identificativo "invalidi" di cui alla figura V.4 art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada" di cui all'art. 10 bis comma 1.

Art. 15

Sanzioni

Chiunque transiti o soste senza prescritta autorizzazione su dette strade a viabilità agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 comma 10 della Legge Regionale 31/2008 comportante il pagamento di una somma da euro 111,22 a euro 333,65; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano o sostano in difformità all'autorizzazione.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 per quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

A coloro i quali, pur essendo autorizzati, non esporranno in evidenza o non risulteranno in possesso del permesso, verrà comminata la sanzione amministrativa, da euro 25,00 a euro 75,00, per quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati.

Art. 16

Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni sarà determinato dalla Giunta Comunale anche in funzione delle diverse categorie di utenza.

Nel caso specifico della categoria d'utenza 7 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili e sfruttamento delle cave) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori o di apertura.

Art. 17

Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto, definendo i modi di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Manifestazioni a carattere sportivo potranno essere autorizzate con specifico atto rilasciato dal Gestore.

Gare di ciclocross, mountain-bike, etc. potranno essere autorizzate mediante specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto dovranno essere previsti tempi e modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18

Danni

Tutti coloro che transiteranno sulle strade classificate nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate all'art. 1, inclusi i titolari dei permessi per il transito su dette strade di cui al presente regolamento, devono adottare le cautele del caso e sono responsabili di eventuali danni procurati a loro stessi, a persone e a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 19

Manutenzione

La manutenzione e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Gestore. A tale scopo verrà istituito apposito fondo, alimentato dagli introiti delle autorizzazioni.

Le eventuali tariffe relative alle categoria di utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo **A1, A2, A3, B5**, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 20

Giornata delle strade

Sono istituite le "Giornate delle strade", che si svolgeranno ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.

Art. 21

Controlli

Il Gestore effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità del ripristino di eventuali danni arrecati alla viabilità agro-silvo-pastorale.

Art. 22

Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Stradale e Provinciale, (anche in forma associata con altri Enti), del Corpo Forestale dello Stato, ed eventualmente le Guardie Ecologiche della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, su richiesta del Gestore, e altri soggetti indicati dal Comune, sono incaricati della vigilanza dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 23

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.